

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ss.mm.ii.;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii.;
- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Università 2006-2009, oggi comparto Istruzione e Ricerca, ed in particolare l'art. 32, comma 8;
- visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto Università 2019-2021, oggi comparto Istruzione e Ricerca;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- considerato che, al termine di un percorso condiviso con le organizzazioni sindacali, è stata predisposta una bozza di *regolamento sui criteri generali e sulle modalità di concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore) al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 8, del CCNL relativo al personale del comparto Università 2006-2009, oggi comparto Istruzione e Ricerca*, da applicare a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Catania;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2024, con la quale, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 24 gennaio 2024, è stata approvata la suindicata bozza di regolamento;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1


Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, è emanato il **regolamento sui criteri generali e sulle modalità di concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore) al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 8, del CCNL relativo al personale del comparto Università 2006-2009, oggi comparto Istruzione e Ricerca.**

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento di cui all'art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Per l'anno 2024, l'avviso con l'indicazione delle modalità e del termine per la presentazione delle domande di concessione dei permessi di cui all'art. 4 di detto regolamento sarà pubblicato a cura dell'Area risorse umane immediatamente dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento salvo che, medio tempore, pervengano all'ufficio utili istanze per la fruizione dei permessi nel limite massimo normativamente previsto (3% del personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2024); nel qual caso l'ufficio si limiterà a darne pubblicità.

Catania, 06/02/2024

v.v.

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Protocollo Generale
06/02/2024	
Prot. ...136599..... Tit...I. Cl.3...	
Rep. Decreti ...451.....	

IL RETTORE

Prof. Francesco Priolo

Regolamento sui criteri generali e le modalità di concessione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio (150 ore) al personale tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 8, del CCNL relativo al personale del comparto Università 2006-2009, oggi comparto Istruzione e Ricerca.

Art. 1 Finalità

1. Con il presente regolamento vengono individuati i criteri generali per la concessione e le modalità di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio ai sensi dell'art. 32, comma 8, del CCNL del comparto Università 2006-2009, oggi comparto Istruzione e Ricerca e successivi adeguamenti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutto il personale tecnico-amministrativo.
2. Per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo *determinato* i permessi per motivi di studio saranno calcolati (150 ore) proporzionalmente alla durata del contratto di lavoro o alla durata residua dello stesso.
3. Per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo *parziale* i permessi per motivi di studio saranno calcolati (150 ore) proporzionalmente alla percentuale del part-time.

Art. 3 Permessi attribuibili

1. L'Amministrazione concede un numero di permessi nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno di fruizione, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 4 Presentazione delle domande di concessione dei permessi e graduatoria di merito

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, a cura dell'Area Risorse Umane, sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo un apposito avviso con l'indicazione delle modalità e del termine

per la presentazione delle domande da parte del personale interessato alla fruizione dei permessi.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, qualora il numero delle istanze superi il limite del 3%, l'Area risorse Umane predisporrà la graduatoria provvisoria nel rispetto delle priorità indicate dal successivo art. 5, comma 2, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati, e sarà pubblicata nella sezione intranet a ciò dedicata.

3. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.

4. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, l'interessato può chiedere al Direttore Generale il riesame dell'istanza.

5. Entro 20 giorni, dalla presentazione della richiesta di riesame, il Direttore Generale assume le proprie determinazioni in merito.

All'esito dell'eventuale riesame verrà pubblicata la graduatoria definitiva, nella suddetta sezione dedicata.

6. Qualora il numero delle istanze pervenute non superi il limite del 3% sopra indicato, l'Area Risorse Umane provvederà a dare comunicazione, mediante pubblicazione nella suddetta sezione dedicata del sito di Ateneo, del numero di domande accolte e del numero di permessi ancora disponibili.

In tal caso verranno accolte anche le domande pervenute in una data successiva rispetto al termine di scadenza previsto dall'avviso di cui al comma 1 del presente articolo, fino al raggiungimento del limite massimo del 3%, secondo l'ordine cronologico di arrivo (per il quale farà fede la registrazione di acquisizione al protocollo).

Art. 5

Criteri di concessione dei permessi

1. I permessi per motivi di studio sono concessi per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale.

2. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% previsto dall'art. 3, l'Area Risorse Umane, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze da parte degli interessati, redigerà apposta graduatoria nel rispetto delle priorità stabilite dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la precedenza sarà accordata secondo il seguente ordine previsto dal comma 11 dell'art. 32 del CCNL:

- a) dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore;
- b) dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore e di qualificazione professionale;

- c) dipendenti che frequentino corsi di studio universitari, e prioritariamente corsi di laurea (L) e laurea magistrale a ciclo unico;
- d) dipendenti che frequentino corsi di studio universitari (laurea specialistica, laurea magistrale);
- e) dipendenti che frequentino corsi di studio finalizzati al conseguimento di master di I livello, di master di II livello e di diploma di specializzazione;
- f) dipendenti che frequentino corsi di studio finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.

3. All'interno di ogni singola fattispecie di cui al comma 2, la precedenza è accordata nel seguente ordine:

- a) ai dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, che siano in regola con il proprio piano di studi;
- b) ai dipendenti che frequentino l'anno che precede l'ultimo e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ancora anteriori, ferma restando per gli studenti universitari o post-universitari la condizione che siano in regola con il proprio piano di studi;
- c) ai dipendenti ammessi a frequentare attività didattiche e formative che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a) e b) del presente comma;

4. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti di ruolo che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

5. In sede di contrattazione integrativa, come previsto dall'art. 32, comma 11, del CCNL 2006/2009, potranno essere stabiliti ulteriori criteri di priorità per la concessione dei permessi, rispetto a quelli previsti dal presente articolo, di cui si terrà conto nell'avviso annuale di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6

Modalità di fruizione dei permessi

1. I permessi potranno essere fruiti, una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento dell'istanza, per il periodo indicato nel provvedimento autorizzatorio e dovranno essere fruiti entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Qualora i permessi siano concessi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o di qualificazione professionale, gli stessi dovranno essere utilizzati nel periodo di effettiva durata dell'anno scolastico, compreso il periodo necessario per sostenere gli eventuali esami finali.

2. Ciascun dipendente autorizzato a fruire dei permessi presenta al proprio Responsabile un piano di massima delle modalità con cui intende fruire dei permessi per motivi di studio, aggiornandolo in caso di variazioni.

3. Il dipendente, almeno due giorni prima della fruizione del permesso, deve presentare apposita istanza al responsabile della struttura di afferenza mediante l'applicativo "start-web", inserendo il giustificativo "permesso per diritto allo studio".

4. Il Responsabile della struttura, qualora non ravvisi particolari esigenze di servizio che possano giustificare il rinvio da motivare per iscritto o impedimenti di carattere eccezionale, concede il permesso. Il Responsabile della struttura deve sempre concedere il beneficio, qualora la richiesta sia motivata dalla necessità di sostenere un esame.

5. I permessi di studio sono fruiti nei casi di seguito elencati:

- ✓ Frequenza delle lezioni, stage, tirocini, seminari, preparazione dell'esame finale (frequenze biblioteche e laboratori) dei corsi richiamati all'art. 5, comma 2;
- ✓ Giorno programmato per gli esami intermedi e per l'esame finale. Per lo svolgimento di tali esami, il dipendente ha la possibilità di utilizzare, ai sensi dell'art. 10 della legge 300/1970, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 97 del CCNL 2019/2021.

I permessi non sono utilizzabili per la mera attività di studio o il disbrigo di pratiche amministrative o colloqui con i docenti. Nei permessi può essere ricompreso il tempo impiegato per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi ed il tempo occorrente per tornare alla sede di servizio.

6. Il dipendente deve produrre, tempestivamente, idonea certificazione in ordine alla frequenza delle suindicate attività didattiche.

7. Eventuali ore di permesso residue, e non ancora usufruite nell'anno solare di riferimento, verranno azzerate.

8. Il lavoro *straordinario* potrà essere autorizzato solo dopo l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro *ordinario* (senza tenere conto, quindi, delle ore fruiti nell'ambito delle 150 ore di permessi per motivi di studio).

Art. 7

Dipendenti iscritti alle Università telematiche

È ammessa la fruizione dei permessi per motivi di studio da parte di dipendenti, anche, iscritti alle Università telematiche.

Tale fruizione risulta, in ogni caso, subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione del dipendente alle lezioni *on line*. In quest'ultimo caso è obbligo del dipendente produrre idonea certificazione dell'università attestante l'avvenuto collegamento alle lezioni telematiche in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative e, comunque, fuori dal luogo di lavoro.

Art. 8

Verifiche successive

Qualora dall'attività di controllo emerga una situazione di non corretto utilizzo o di utilizzo di permessi in misura eccedente rispetto a quelle previste, l'interessato sarà invitato dall'Area Risorse Umane a recuperare le ore di permesso effettuate entro

l'anno di riferimento; nel caso di mancato recupero entro il termine previsto, si procederà alle trattenute stipendiali in misura corrispondente alle ore indebitamente utilizzate, fatti salvi eventuali profili disciplinari.

Il documento è conforme all'originale e conservato
presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo